



# COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

C.F./P.I.: 00486670268 - Cap. 31010 - P.za della Vittoria, n. 14  
Tel: 0438.890811 - Fax: 0438.892803 - sito web: [www.comune.moriago.tv.it](http://www.comune.moriago.tv.it)

Prot. n. 5768

Moriago della Battaglia, lì 22.07.2011

## ORDINANZA n. 36/2011

Oggetto: **Revoca Ordinanza n. 33/2011 del 12.7.2011 avente ad oggetto "Divieto di consumo di verdure e ortaggi prelevati nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio di via Montegrappa, 80/D"**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che nella mattinata del 12.07.2011 l'Azienda Walmec con stabilimento in via Montegrappa, 80/D è stata interessata da un incendio di notevoli dimensioni che ha completamente distrutto il fabbricato e il deposito di materiale ivi stoccato;

**ATTESO** che nel corso di un incontro Tecnico sul luogo dell'incendio tra il Comandante Polizia Locale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, il Dott. Moro Giovanni e il tecnico della Prevenzione Massimo Volpones del Servizio Spisal dell'Ulss 7 di Pieve di Soligo e il Dott. Daniel dell'ARPAV di Treviso si è deciso, in via precauzionale e fino al riscontro analitico dei campionamenti effettuati dall'ARPAV di Treviso, di disporre il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio;

**CHE** con proprio precedente atto n. 33/2011 del 12.7.2011 è stato disposto, a mero scopo precauzionale, il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nei terreni ubicati nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio occorso in via Montegrappa n. 80/D al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie, fino al riscontro analitico dei campionamenti effettuati dall'ARPAV di Treviso e comunque fino a nuove disposizioni;

**CHE** con nota in data 13.7.2011 prot. n. 5483 l'Arpav Provinciale trasmetteva copia degli esiti relativi ai campionamenti effettuati con canister limitatamente alle sostanze organiche volatili segnalando l'assenza di problematiche;

**CHE** in data 21.7.2011 la stessa Arpav di Treviso, nella persona del Responsabile del Servizio Territoriale, dr. Giuseppe Daniel, con il quale sono stati sempre mantenuti frequenti rapporti, ha trasmesso copia degli esiti relativi alla ricerca di fibre amianto e alla ricerca di diossine e PCB negli ortaggi;

**CHE** tali referti dimostrano in entrambi i campioni di verdure prelevate l'assenza di amianto e valori di diossane e furani e PCB diossina-simili inferiori a quanto stabilito dalle vigenti raccomandazioni in materia di alimenti e mangimi;

**SENTITO** a riguardo il Dott. Moro Giovanni del Servizio Spisal dell'Ulss 7 di Pieve di Soligo che ha espresso il proprio parere favorevole alla revoca dell'ordinanza di divieto di consumo di frutta e verdura nell'arco di 500m dal luogo dell'incendio;

**RITENUTO** pertanto di adottare apposita ordinanza per disporre la revoca del divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nei terreni ubicati nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio;

**VISTO** l'art. 50 c. 5 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

### ORDINA

**la revoca dell'ordinanza n. 33/2011 del 12.7.2011 avente ad oggetto il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nei terreni ubicati nel raggio di 500 ml dal luogo dell'incendio occorso in via Montegrappa, 80/D.**

### DISPONE

La notifica della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, al Prefetto di Treviso, alla Stazione Carabinieri di Col San Martino, e all'ARPAV di Treviso.

### INFORMA

ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso in via gerarchica al Prefetto di Treviso oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto di Venezia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971 n. 1034), oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

**Il Sindaco**

*f.to rag. Giuseppe Tonello*